

ATTO N. DD 2381

DEL 29/06/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 139

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI PRASCORSANO - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. VIGENTE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Premesso che per il Comune di Prascorsano la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di Variante Generale al P.R.G.I. approvata con D.G.R. n. 28-2330 del 16 maggio 2001;
- ha approvato n. 5 Varianti Parziali, redatte ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 13 del 22 maggio 2020 il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 29 maggio 2020, con nota prot. n. 1384 del 27/05/2020 per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP_ 011/2020)

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 687 abitanti nel 1971, 664 abitanti nel 1981, 636 abitanti nel 1991, 757 abitanti nel 2001 e 781 abitanti nel 2011, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico 1971/2011, in incremento;
- superficie territoriale di circa 624 ettari di montagna, di questi 17 ettari, presentano pendenze inferiori al 5%, 288 hanno pendenze comprese tra il 5% e il 20%; i restanti 319 ettari, presentano pendenze superiori al 25%. È caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 433 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 8** della Città Metropolitana di Torino denominata "**CANAVESE OCCIDENTALE**", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'**Ambito 27** di approfondimento sovracomunale denominato "**Cuornè**", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) *costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri)*;
- non risulta compreso negli *Ambiti di diffusione urbana* individuati dal PTC2, all'articolo 22 delle N.d.A.;
- il PTC2 non rileva nel Comune la presenza di poli per la logistica né di *Ambiti produttivi* ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;

- infrastrutture viarie: è attraversato dai tracciati delle Strade Provinciali n. 42 del Santuario di Belmonte e n. 43 di Canischio;
- assetto idrogeologico del territorio: è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Galenca e Torrente Ronchero;

dato atto che il Comune di Prascorsano è tra i Comuni esonerati dall'adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 13 del 22 maggio 2020 di adozione della Variante Parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone di perseguire gli obiettivi di seguito riportati:

- **recepire** le seguenti disposizioni approvate dal Consiglio Comunale e ancora non integrate nel Piano:
 - coordinando gli elaborati cartografici e normativi di Piano con i contenuti della Deliberazione C.C. n. 7 del 29 marzo 2019, di approvazione dei criteri per l'insediamento di attività commerciali in sede fissa, di cui al comma 3, art. 8 del D.Lgs. 114/98 in applicazione degli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica di cui alla D.C.R. del 20 novembre 2012, n. 191-43016;
 - inserendo nell'apparato normativo, un riferimento ai disposti del Piano di Classificazione Acustica, ex L. 447/95 e L.R. 52/2000, approvato con D.C.C. n. 9 del 3 febbraio 2004;
- **retrocedere** alla destinazione agricola alcune aree, localizzate in posizione periferica rispetto al Capoluogo, che il vigente PRG classifica come edificabili, ma per i quali è venuto meno l'interesse a costruire da parte dei proprietari;
- **incentivare** la densificazione del tessuto abitativo attraverso operazioni di completamento residenziale, in ambiti già edificati o già destinati dal PRG vigente a usi edificatori;
- **rivedere** la distribuzione e la configurazione di alcune aree a servizi connesse alla realizzazione di progetti di nuovo impianto, mai attuati;

I contenuti della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. del Comune di Prascorsano risultano coerenti con obiettivi, linee strategiche e direttive delle strumentazioni territoriali di livello sovraordinato, quali il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2).

Le modifiche contemplate dalla Variante non introducono usi insediativi diversi da quelli già previsti dal Piano Regolatore; la documentazione contiene le verifiche relative all'idoneità idraulico geologica delle trasformazioni urbanistiche e alla compatibilità degli interventi in progetto con il Piano Comunale di Classificazione Acustica.

La Variante concerne altresì, l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, esplicando pertanto le procedure di cui all'art. 11 del DPR 327/2001.

La documentazione di Variante attesta che il Comune non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "*a rischio di incidente rilevante*" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini;

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, il "**Documento di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. (fase di screening)**", è stato trasmesso dal Comune ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) e tra questi anche alla Città Metropolitana, in data 29 gennaio

2020, ai sensi dell'Allegato 1 lett. j.2. della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).”*;

preso atto che, l'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale, in seguito all'acquisizione dei contributi ricevuti dai Soggetti con Competenze Ambientali, in data 14 maggio 2020, ha espresso **parere di esclusione** dall'assoggettamento della Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 13 del 22 maggio 2020 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente:

- *“... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”*;
- *contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”*;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 12 luglio 2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: *“... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente del Comune di Prascorsano, adottato con deliberazione C.C. n. 13 del 22 maggio 2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";



Città metropolitana di Torino

2. **che** rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. non saranno formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Prascorsano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 29/06/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo